

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 313/25 (Disposizioni in materia di politica industriale regionale);

Udito il relatore Marinelli;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente al recepimento della seguente modifica:

i commi 3 e 4 dell'articolo 18 (Disposizioni di natura finanziaria) sono sostituiti dai seguenti:

“3. All’attuazione degli articoli 6, 9, 15, 16 e 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), l’autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, relativa alla legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 (Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche), riportata nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è azzerata in ciascuna delle annualità del triennio 2025/2027 con contestuale equivalente incremento dello stanziamento di competenza, per le annualità 2025, 2026, 2027 del Bilancio di previsione 2025/2027, del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, autorizzato all’articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2024 e iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.”.

Il Presidente

f.to Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 313/25 concernente: “Disposizioni in materia di politica industriale regionale”;

Visti gli articoli 20 e 21 del regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Fioravanti e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 10 del 16 luglio 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 16 luglio 2025;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 313/25 concernente: "Disposizioni in materia di politica industriale regionale";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luca Talevi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 15 luglio 2025, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10 del 16 luglio 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 16 luglio 2025;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole;

2) di presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

si raccomanda:

a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: "rivolti alle imprese" inserire le seguenti: "con particolare riferimento a quelle manifatturiere";

b) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: "nel settore del commercio" inserire le seguenti: ", del turismo e del terziario";

c) al titolo dell'articolo 15 dopo la parola: "industriale" inserire la seguente: "e manifatturiera";

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole: "associazioni imprenditoriali dell'industria" inserire le seguenti: ", della manifattura e della MPMI".

Il Presidente
f.to Luca Talevi

Relazione:

In riferimento alla proposta di legge n. 313/25 si riconoscono elementi positivi quali:

- il rafforzamento della concertazione istituzionale già previsto per altre leggi di settore, tramite la previsione di uno strumento di confronto.

Di rilievo in tal senso la previsione del "Tavolo regionale per la politica industriale", del quale si condividono le disposizioni e le funzioni;

- il favorire lo sviluppo socio-economico del territorio con l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle imprese e la tenuta occupazionale dei territori.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 illustra le finalità della legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Capo I Investimenti produttivi

Art. 2 (Piani industriali con rilevante impatto occupazionale)

L'articolo 2 delinea uno schema di intervento da seguire per la promozione di nuovi investimenti sulla base di specifici piani industriali.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 3 (Accordi di investimento e innovazione)

L'articolo 3 stabilisce le caratteristiche degli accordi da siglare tra la Regione e le imprese beneficiarie per l'attuazione dei piani industriali.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 4 (Interventi per l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'economia circolare)

L'articolo 4 richiama gli interventi realizzabili finalizzati all'innovazione energetico-ambientale.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 5 (Investimenti produttivi per l'aggregazione tra imprese)

L'articolo 5 illustra i criteri di intervento per favorire l'aggregazione tra le imprese.
L'articolo ha natura programmatica.

Capo II Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 (Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico)

L'articolo 6 richiama il ruolo e le finalità di una attività già svolta dalla Regione per l'identificazione delle strutture che faranno parte di una rete regionale per il trasferimento tecnologico.
L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 7 (Interventi per il trasferimento tecnologico)

L'articolo 7 definisce i criteri per gli interventi sul trasferimento tecnologico.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 8

(Interventi per la promozione di ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica)

L'articolo 8 definisce i criteri per gli interventi a sostegno della ricerca e sviluppo nelle imprese.
L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 9

(Organizzazioni di filiera)

L'articolo 9 definisce il ruolo che la Regione attribuisce alle organizzazioni di filiera regionali in relazione ad attività già svolte dalla Regione.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 10

(Interventi a favore delle start-up e delle PMI innovative)

L'articolo 10 illustra gli ambiti di intervento per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

L'articolo ha natura programmatoria.

**Capo III
Ulteriori misure per le PMI**

Art. 11

(Investimenti produttivi)

L'articolo 11 definisce l'approccio per sostenere investimenti produttivi alle PMI.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 12

(Interventi per l'innovazione di prodotto, di processo e per l'ammodernamento tecnologico)

L'articolo 12 delinea le tipologie di sostegno all'innovazione nelle PMI nel processo e nel prodotto.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 13

(Interventi per l'innovazione organizzativa e la digitalizzazione)

L'articolo 13 riguarda i criteri per favorire l'innovazione organizzativa e l'introduzione di tecnologie digitali nelle PMI.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 14

(Accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale)

L'articolo 14 definisce gli ambiti e le modalità di intervento per il sostegno all'accesso al credito e per l'innovazione finanziaria.

L'articolo ha natura programmatoria.

Capo IV Partecipazione e consultazione

Art. 15
(Tavolo regionale per la politica industriale e manifatturiera)

L'articolo 15 istituzionalizza uno strumento di consultazione e concertazione già attivato dalla Giunta regionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 16
(Consultazione e confronto)

L'articolo 16 ribadisce la modalità di attuazione delle attività di consultazione e confronto da parte della Giunta anche al di fuori del tavolo istituzionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Capo V Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali

Art. 17
(Disposizioni attuative)

L'articolo 17 regola le modalità attuative della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 18
(Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo contiene disposizioni di natura finanziaria finalizzate a specificare, in primo luogo, che questa legge non autorizza nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale (comma 1). La legge, infatti, fornisce un quadro ordinamentale unitario e dettagliato di strumenti attivabili per favorire lo sviluppo del sistema produttivo marchigiano.

Con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, il comma 2 ne attesta la natura programmatica e, trattandosi di articoli che delineano strumenti di politica industriale regionale, la cui attivazione è eventuale, e che non comportano spese di natura obbligatoria, ai fini della loro attuazione, è richiamato il comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs.118/2011 in base al quale l'autorizzazione (quantificazione e copertura) può essere rinviata alle leggi regionali di bilancio. Si richiamano al riguardo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sentenze n. 170/2020; 48/2023; 64/2023; 82/2023).

Il comma 3 dà atto dell'invarianza finanziaria ed organizzativa degli articoli 6, 9, 15, 16 e 19 in quanto le attività disciplinate rientrano tra le attività già svolte dalla regione.

Il comma 4 dispone, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 6/2021, l'azzeramento delle risorse autorizzate con la legge regionale 22/2024 (Bilancio di previsione 2025/2027) alla Tabella A per il finanziamento della medesima l.r. 6/2021 ed il contestuale ed equivalente aumento nelle annualità 2025/2026/2027 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nella Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio vigente. Di seguito lo schema contabile:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2025	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2026	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2027	Nota
Missione 15 Programma 3 Titolo 1	2150310050	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE DELLE START- UP - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 6/2021	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta. Stanziamen- to da ridurre per effetto dell'abrogazione della LR 6/2021.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione Stanziamen- to 2025	Variazione Stanziamen- to 2026	Variazione Stanziamen- to 2027	Nota
Missione 20 Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	variazione integrativa dello stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente - contestuale ed equivalente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per la LR 6/2021 che viene abrogata

Il comma 5, in conseguenza delle variazioni alle autorizzazioni di spesa del comma 4 approva le variazioni alla Tabella A allegata alla l.r. 22/2024, allo stato di previsione delle spese del Bilancio vigente 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli e al Prospetto degli equilibri di bilancio; approva inoltre l'allegato di interesse del tesoriere.

Il comma 6 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 19
(Clausola valutativa)

L'articolo 19 stabilisce le modalità di applicazione della clausola valutativa. L'articolo ha natura ordinamentale

Art. 20
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 20 illustra le disposizioni transitorie e finali.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 21
(Abrogazioni)

L'articolo 21 richiama le leggi che vengono abrogate a seguito della presente legge.

SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La normativa eurounitaria di riferimento, rispetto alla quale l'intervento legislativo in argomento appare compatibile, è costituita, in particolare, dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con particolare riferimento agli articoli da 101 a 109 e il protocollo n. 27, l'articolo 173 e gli articoli da 179 a 190 in materia di concorrenza nel mercato interno, industria, ricerca e sviluppo tecnologico; - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - modificato con regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021; - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". <p>Per la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI), in favore delle quali sono previsti specifici interventi, la proposta di legge rinvia alla definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e ai relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e statale tempo per tempo applicabili.</p> <p>Nel contesto della politica dell'UE in materia di innovazione, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico alle imprese, si possono menzionare altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia; - Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; - Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) 1291/2013. <p>Si citano infine alcuni atti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione 2014/C 249/01 sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà; - Comunicazione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; - Comunicazione 2021/C 153/01 sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale; - Comunicazione 2023/C 1212 che modifica la precedente comunicazione 2014/C 249/01 per quanto riguarda il periodo di applicazione, fissandolo al 31 dicembre 2025; - Comunicazione COM (2023) 168 final sulla Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030;

	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione COM (2025) 26 final - Relazione 2025 sul mercato unico e la competitività. <p>Si rileva che nell'articolo relativo alle disposizioni attuative della proposta di legge è specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'attuazione della legge si provvede nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di tutela della concorrenza e del mercato e di contratti pubblici; - in caso di interventi a valere su risorse europee le disposizioni della stessa si applicano compatibilmente con la disciplina definita in sede europea per l'utilizzo delle predette risorse.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Con riguardo al riparto delle competenze legislative l'articolo 117, terzo comma, Cost. riconosce alle Regioni competenza legislativa concorrente nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi". Secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. 83/2018) appartengono "alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni 'gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale', tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (sentenza n. 14 del 2004). Entro questi limiti, anche le Regioni, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale per incentivarne lo sviluppo economico, purché coerenti con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012; da ultimo, anche sentenza n. 98 del 2017)".</p> <p>Resta ferma la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Cost.), avente carattere finalistico-trasversale.</p> <p>Si richiama, inoltre, la sentenza n. 63/2008, in tema di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, con cui il giudice costituzionale ha statuito che "il riferimento alla tutela della concorrenza quale materia di competenza statale esclusiva (...), non può giustificare l'intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, i quali, quando consentiti, lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza".</p> <p>Quanto alla legislazione statale si sottolinea che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare (21 ottobre 2024) uno schema di decreto legislativo recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge 27 ottobre 2023, n. 160", attualmente all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della prevista intesa.</p> <p>Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato (seduta del 14 gennaio 2025) il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui all'art. 18 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), ai sensi del quale entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.</p> <p>Nell'articolo relativo alle disposizioni attuative della proposta di legge è specificato che all'attuazione della legge si provvede nel rispetto della normativa statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di tutela della concorrenza e del mercato e di contratti pubblici e in conformità alla disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese. Inoltre, in caso di interventi a valere su risorse statali il medesimo articolo precisa che le disposizioni della legge si</p>

	applicano compatibilmente con la disciplina definita in sede statale per l'utilizzo delle predette risorse.
--	---

	Si rileva, inoltre, che nella norma finanziaria è precisato il contenuto programmatico di alcune disposizioni concernenti la previsione di specifici interventi di politica industriale. Secondo la medesima disposizione finanziaria all'attuazione di tali articoli la Regione può provvedere ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spese non obbligatorie, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Si richiamano al riguardo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sentenze n. 170/2020; 48/2023; 64/2023; 82/2023).
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La presente proposta appare in linea con le norme statutarie, posto che tra i principi che concorrono a definire lo Statuto regionale (articolo 4, comma 2), rientrano il riconoscimento del ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e il sostegno alla libertà di iniziativa economica.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta in argomento dispone l'abrogazione delle seguenti leggi: <ul style="list-style-type: none"> - legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 (Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche); - legge regionale 4 febbraio 2022, n. 2 (Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche); - legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano). Inoltre vengono conseguentemente abrogati gli articoli di altre leggi regionali che hanno modificato le leggi regionali 2/2022 e 4/2022.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta in argomento dispone l'unificazione in un unico testo e il riordino delle norme di cui alle leggi regionali delle quali è prevista l'abrogazione.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Allo stato attuale, risultano all'esame del Consiglio regionale le seguenti proposte di legge in materia analoga: <ul style="list-style-type: none"> - proposta di legge 306/25 del 5 maggio 2025 a iniziativa del consigliere Latini (Riconoscimento e valorizzazione delle filiere del frumento duro regionale).

